

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 29

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, VETRONE, BUCCIARELLI DUCCI, BALDI CARLO, PUCCI, VICENTINI, DE LEONARDIS, BUFFONE, PREARO, AGOSTA, SGARLATA, STELLA, PINTUS, REALE GIUSEPPE, VALIANTE, ZUGNO, SPADOLA, BIANCHI FORTUNATO, LATTANZIO, ARMANI, CANESTRARI, BIAGIONI, ROMANATO, GREGGI AGOSTINO, GASCO, BIANCHI GERARDO, GUERRIERI, SPINELLA, BORGHİ, BIASUTTI, FRANZO.

Presentata il 20 maggio 1963

Esenzione dalle imposte e sovrimposte sui redditi minimi dei terreni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si ha l'onore di sottoporre alla vostra approvazione corrisponde alla esigenza di applicare anche ai redditi dell'agricoltura il criterio della personalizzazione delle imposte dirette reali che sta alla base della riforma Vanoni, attuata con la legge di perequazione tributaria del 1951, vale a dire di accordare l'esenzione dalle imposte e sovrimposte sui redditi minimi dei terreni fino alla concorrenza della misura di 240.000 lire.

Sino ad ora l'accennato criterio è stato limitato all'imposta di ricchezza mobile e quindi applicato ai redditi di lavori subordinato in generale: ai redditi dei professionisti, degli artigiani e delle imprese commerciali e industriali nonché ai redditi delle *affittanze agrarie*.

È fuori dubbio che il suddetto criterio dell'abbattimento alla base del reddito di lire 240.000 non poggia la sua ragione d'essere nella particolare natura del cespite (commerciale, industriale o agricolo) oggettivamente considerato, bensì sul valido motivo sociale ed economico della capacità contributiva del-

l'individuo, nel senso di ridurgli l'incidenza fiscale rappresentata dall'ammontare reale e globale dei mezzi economici di cui egli annualmente dispone in conformità del resto alla direttiva segnata dall'articolo 53 della Costituzione.

Orbene l'evoluzione della situazione economica generale e il più lento progresso del reddito agricolo in confronto a quello degli altri settori, inducono a considerare l'esigenza, già da tempo avvertita e riconosciuta nelle stesse conclusioni della Conferenza nazionale dell'agricoltura e del mondo rurale, di rendere giustizia agli operatori agricoli, ed in particolare ai più modesti coltivatori diretti applicando ai redditi della terra il principio della riduzione o meglio dell'abbattimento alla base che ha favorito, già da diversi anni, i redditi extra agricoli.

È noto che oggi i redditi della terra vengono tassati automaticamente in base agli estimi iscritti in catasto: anche il reddito della più piccola particella catastale è soggetto all'imposizione dei tributi erariali e delle sovrimposte, di modo che per il coltivatore

diretto che esercita l'attività sul proprio fondo, non sussiste il beneficio della esenzione fino a 240.000 lire di reddito. La difformità di trattamento, poi, si accentua nello stesso settore agricolo per il fatto che le imprese agricole esercitate su terreno altrui (affittanze) già beneficiano della menzionata agevolazione.

Né vale a giustificare siffatta stridente difformità di trattamento fiscale la ragione della diversa forma dell'accertamento del reddito nel senso cioè che mentre l'imposta di ricchezza mobile viene applicata autonomamente sui redditi annualmente accertati analiticamente, quella sui redditi dominicali ed agrari si applica in base a tariffe fisse di reddito (estimo) iscritte in catasto.

A parte il fatto che il *reddito agrario*, già di per sé, è un reddito di ricchezza mobile di categoria B, che differisce soltanto nel sistema di accertamento, sembra logico che non possa essere negata, ai soggetti possessori dei redditi fondiari (dominicali ed agrari) che esercitano la coltivazione sui terreni di proprietà, da cui i redditi stessi derivano, lo stesso criterio dell'esenzione dei redditi minimi, agli effetti della corresponsione delle relative imposte e sovrimeposte, che è riconosciuto a tutti gli altri imprenditori non agricoli.

Né può essere presa in considerazione la ventilata proposta di sostituire all'applicazione delle imposte sui redditi dei terreni, basata sugli estimi fondiari, quella analitica ed autonoma dell'imposta di ricchezza mobile, perché non è pensabile che milioni di piccoli imprenditori possano facilmente ed agevolmente rendere annualmente la dichiarazione analitica dei redditi, basata su elementi certi, quindi fedeli e reali, quando è ben risaputo che tale sistema non è connaturale all'ambiente rurale in genere e neppure all'indole del coltivatore della terra. Lo prova il fatto che anche per gli affittuari di fondi rustici, a distanza di quattro anni dalla legge Vanoni, istitutiva della dichiarazione analitica annuale, il legislatore ha riconosciuto l'opportunità di derogare dal detto sistema, accordando agli affittuari la facoltà di rendere la dichiarazione in base al reddito agrario pertinente il fondo.

Per cui la realtà della situazione ambientale agricola sconsiglia di adottare un sistema di accertamento dei redditi della terra nella stessa forma e modo dell'imposta di ricchezza mobile dacché quello dell'accertamento col metodo catastale è più sicuro, meno brigoso e garantisce una maggiore perequazione tributaria nell'ambito dell'omogeneità delle stesse zone agricole.

E la realtà suggerisce altresì di abbandonare il bizantinismo teorico sulla diversa natura delle imposte reali gravanti sui terreni e di considerare invece il problema della giustizia tributaria sotto il profilo del gravame che colpisce attualmente il coltivatore della terra e quindi di valutare, globalmente, l'incidenza fiscale derivante dalle imposte e sovrimeposte comunali e provinciali sui terreni, che hanno raggiunto, tra l'altro, livelli insopportabili.

Sotto questo profilo reale, si manifesta ormai indilazionabile l'esigenza di un sensibile concreto alleggerimento della pressione fiscale nelle campagne: a ciò s'intende provvedere con la proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione.

Con l'articolo 1 si dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1964 l'imposta e le sovrimeposte sui terreni si applicano soltanto per la parte di redditi eccedente l'importo di lire 240.000 calcolato ai fini dell'imposta complementare. Per rendere pratica l'applicazione della suddetta norma, fino a che non sarà effettuata la nuova revisione degli estimi, viene stabilito che il reddito dei terreni si considera di diritto corrispondente all'importo di 240.000 lire, quando il coacervo dei redditi dominicali ed agrari iscritti in catasto risulta di lire 7.000.

Gli articoli 3, 4 e 5 stabiliscono le norme tecniche che gli interessati dovranno seguire per godere del beneficio e gli adempimenti cui dovranno provvedere gli uffici finanziari.

Da ultimo l'articolo 6 autorizza il Governo ad emanare, entro tre mesi, le modalità per l'applicazione della legge stessa.

Si ha fiducia, onorevoli colleghi, che per i motivi illustrati vorrete concedere il vostro voto alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1964 i redditi dei terreni accertati a persone fisiche coltivatori diretti, sono soggetti annualmente all'imposta e sovrimposta comunale e provinciale relativa per la parte di redditi eccedente l'importo di lire 240.000, calcolato ai fini dell'imposta complementare.

Se il soggetto possiede altri redditi la detrazione prevista dal comma precedente è concessa, per ciascun periodo d'imposta, una volta sola, venendo imputato prima ai redditi dominicali, poi ai redditi agrari, poi ai redditi di ricchezza mobile di categoria C-2, quindi di categoria C-1, e da ultimo a quelli di categoria B.

Per l'applicazione delle predette norme, fino a che non sarà effettuata e resa operante la nuova revisione degli estimi fondiari, il reddito dei terreni si considera di diritto corrispondente all'importo di lire 240.000 quando il coacervo dei redditi dominicali ed agrari, iscritti in catasto, secondo la revisione di cui al decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, risulta di 7.000 lire e, pertanto, restano esenti dall'imposta e sovrimposta sui terreni i redditi fino a detto limite accertati a persone fisiche coltivatori diretti.

ART. 2.

L'agevolazione di cui al precedente articolo deve essere richiesta entro il 31 marzo dall'avente titolo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

I contribuenti non tenuti a presentare la dichiarazione annuale dei redditi, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per ottenere l'agevolazione predetta devono richiederla, entro lo stesso termine, mediante analoga domanda che deve essere presentata all'ufficio delle imposte dirette competente a norma dell'articolo 29 del richiamato Testo Unico.

La domanda spiega gli effetti anche per le stesse imposte di competenza di altri Uffici distrettuali.

L'agevolazione di cui all'articolo 1 della presente legge decorre dall'anno successivo a quello della domanda e continua ad applicarsi anche per gli anni successivi a quello d'inizio senza alcuna altra espressa domanda del contribuente.

Però la cessazione delle condizioni richieste per fruire dell'agevolazione come qualsiasi altra variazione dello stato di diritto del soggetto deve essere denunciata all'Ufficio distrettuale delle imposte entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione o variazione.

ART. 3.

La domanda di agevolazione come la denuncia di cessazione o di variazione, indicate nell'articolo precedente, vanno fatte su apposito modello di stampato approvato con decreto del Ministro delle finanze e che può essere gratuitamente ritirato presso gli Uffici delle imposte e, nei comuni che non ne sono sede, presso gli uffici municipali.

Nella predetta domanda il contribuente è tenuto ad indicare il comune censuario dei terreni, nonché il numero di mappa delle particelle catastali con la qualità, la classe, la superficie ed il reddito dominicale ed agrario corrispondenti.

ART. 4.

Gli Uffici distrettuali delle imposte annotano gli estremi della concessa esenzione dalle imposte e sovrimposte fino alla concorrenza dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sui corrispondenti redditi dei terreni iscritti nella matricola dei soggetti possessori formata in base alle risultanze del catasto.

ART. 5.

Nelle domande di voltura catastale che vengono presentate ai sensi delle vigenti norme sulla conservazione del catasto, incombe alle persone che per le disposizioni contenute nelle leggi del registro e sulle successioni hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili e giudiziali o della denuncia di successione, di indicare nelle domande stesse gli estremi delle agevolazioni concesse a termini della presente legge.

ART. 6.

Su proposta del Ministro delle finanze saranno emanate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per l'applicazione della legge stessa in connessione anche con il regolamento per la conservazione del catasto.

Per la prima applicazione della presente legge la domanda di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 1963.